

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29 Aprile 2013

OGGETTO:**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28 LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007 (FINANZIARIA 2008). AGGIORNAMENTO**

L'anno 2013 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 15.10 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CHIARA	S	11.NICOLINI GIANLUCA	N
2.BONINI CLAUDIA	S	12.NICOLINI MADDALENA	S
3.CASOLI CARLO	S	13.PELLACANI GIANFRANCO	N
4.CATTINI MARZIA	S	14.PELOSÌ FABRIZIO	S
5.FERRARI ENRICO	S	15.PORTA EDOARDO	N
6.FOLLONI DAVIDE	N	16.RANGONI ANTONIO	S
7.MAGNANI DAVIDE	S	17.SANTI GABRIELE	S
8.MENOZZI MARCO	N	18.STORCHI DINO	S
9.MORONI GABRIELE	N	19.VERGNANI GIORGIA	N
10.NANETTI ANDREA	N	20.ZINI DANIELE	S

Presenti: 13

Assenti: 8

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

CARROZZA RITA	S	POZZI PAOLO	S
GOBBI EMANUELA	S	PAPARO MARIA	S
BULGARELLI MARCELLO	S		

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: NICOLINI MADDALENA - FERRARI ENRICO - CASOLI CARLO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29/04/2013

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28 LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007 (FINANZIARIA 2008). AGGIORNAMENTO.

Premesso che:

L'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società: la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte della amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

L'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Entro il 30 dicembre 2010, ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

Con propria deliberazione n. 137 del 21.12.2009 è stata fatta la ricognizione delle società partecipate e l'autorizzazione al loro mantenimento;

Con propria deliberazione n. 26 del 30/03/2012 è stata fatta la ricognizione delle società partecipate e l'autorizzazione al loro mantenimento in aggiornamento rispetto alle deliberazioni precedenti;

Rilevato che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dimissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazione a parte degli Enti Locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009).

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25/06/2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti provvedimenti conseguenti";

Accertato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono quelle risultanti dal prospetto allegato A) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato della Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001)

art. 114 "I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla costituzionale";

art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze;

b) Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000):

art. 13 "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze".

Che tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e che occorre pertanto far riferimento:

al principio di sussidiarietà secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;

alle previsioni dello Statuto del Comune;

al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;

all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Considerato altresì che l'art.14, comma 32, del DL 78/2010 testualmente recita "fermo restando quanto previsto dall'art.3, commi 27,28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 Settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.”

Valutata la deliberazione della corte dei conti sezione regionale controllo per l'Emilia Romagna n.9 del 13 Febbraio 2012 che ha fornito una specifica interpretazione della normativa citata nella direzione del cosiddetto "doppio binario" secondo il quale i Comuni sotto i 30.000 abitanti soggiacciono a due vincoli:

- a) il primo qualitativo, ovvero essi possono partecipare solamente a società che rispondono ai requisiti di cui all'art.3, comma 27 legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);
- b) il secondo quantitativo nel senso che, verificato il primo requisito, non possono comunque detenere nessuna partecipazione in società a meno che la partecipazione sia proporzionale o paritaria con altri comuni, per i quali la somma degli abitanti supera i 30.000, ovvero le società abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi e non abbiano coperto perdite negli esercizi precedenti;

preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 26/11/2012 è stato assegnato uno specifico servizio di advisor per analizzare lo stato attuale delle società del Comune di Correggio alla luce della normativa sopra richiamata;

che con prot.2920 del 6/3/2013 è stata consegnata apposita documentazione in merito a tale servizio dalla quale si evince che

Società	Percentuale di possesso	Esito analisi
Facor srl	40%	A fronte del bilancio 2012 in positivo, la partecipazione può essere mantenuta
Consorzio Azienda consorziale trasporti	2,94%	Al consorzio azienda Consorziale trasporto (ACT) non dovrebbe applicarsi la disciplina in quanto non costituito sotto forma di società, tuttavia secondo l'interpretazione restrittiva della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna il divieto dovrebbe applicarsi anche a questi enti. In questo caso la partecipazione andrebbe dismessa
Centro studio e lavoro la Cremeria	7,90%	Non essendo le quote ripartite tra gli enti locali soci né in misura paritaria né paritetica e non risultando in utile l'esercizio 2011, la partecipazione andrebbe dismessa.
Lepida spa	0,06%	Se l'esercizio 2012 sarà in positivo la partecipazione potrà essere mantenuta
Piacenza infrastrutture	1,42%	Se l'esercizio 2012 sarà in positivo la partecipazione potrà essere mantenuta
Agac infrastrutture spa	3,54%	Se l'esercizio 2012 sarà in positivo la partecipazione potrà essere mantenuta
Iren spa	0,4969	Sulla base dell'interpretazione restrittiva della Corte dei Conti Emilia Romagna, non verificandosi l'esimente per merito, la partecipazione andrebbe dismessa
Soer Correggio srl	51%	La società è stata costituita nell'anno 2011 e sulla base dell'interpretazione restrittiva della Corte dei conti Emilia Romagna il comune dovrà procedere alla cessione delle quote

		entro il 30 Settembre 2013
Encor srl	100%	Essendo il bilancio 2011 in negativo la società va dismessa entro il 30 Settembre 2013

Considerato che per le società Facor srl, Lepida spa, Piacenza infrastrutture ed Agac infrastrutture, a fronte del bilancio 2012 in utile, vengono mantenute tutte le condizioni per poter mantenere nel rispetto della legge le quote in tali società;

che per la società Centro studio e lavoro la Cremeria ed il Consorzio Azienda consorziale trasporti è necessario avviare una verifica con gli altri enti soci per individuare una strategia che vada a ridefinire la governance delle società;

che per la società Iren spa stante la sua particolare natura come società quotata in borsa ed in particolare i patti parasociali in essere, risulta diseconomico e passibile di produrre danni al Comune procedendo ad una alienazione delle quote;

che, inoltre, per la società Iren è in corso un piano di investimenti valutato positivamente dai soci azionisti che sta permettendo di realizzare utili societari incrementando i dividendi;

che per le motivazioni sopra riportate risulta anti economico e passibile di produrre danni economico-patrimoniale all'ente la dismissione delle quote della società Iren spa;

che per la società Encor. srl è necessario procedere alla dismissione entro il 30 Settembre 2013;

che, nel caso in cui entro tale data non sia avvenuta la dismissione, sarà necessario ex lege, porre in liquidazione la società En.cor srl;

che per la società So.er. srl è necessario procedere alla cessione delle quote di proprietà del Comune entro il 30 Settembre 2013;

che le procedure di evidenza pubblica da seguirsi per la vendita della società Encor srl e per la dismissione delle quote della società Soer srl saranno approvate con successivo provvedimento di competenza della Giunta comunale;

che, preliminarmente alla dismissione di Encor s.r.l., è necessario dare corso, a cura della Assemblea della Società, a tutte le modifiche necessarie e opportune affinché nello statuto della società siano soppressi i vincoli alla alienazione delle quote e l'obbligo del mantenimento della partecipazione totalitaria in capo al Comune, vincoli e obblighi incompatibili con la sopravvenuta prescrizione normativa che impone la cessione delle quote della società a terzi;

Il Sindaco propone un emendamento alla presente proposta come segue:

"che prima di partecipare all'Assemblea della società il Sindaco presenterà, alla commissione competente, il testo dello Statuto modificato";

Intervengono:

Marzio Iotti - Sindaco

Gianluca Nicolini - Capogruppo PdL

Marzio Iotti - Sindaco

Rosario Napoleone - Segretario Comunale

Ricordato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Il Sindaco Marzio Iotti propone il voto disgiunto.

Il presidente del Consiglio Comunale mette in votazione la proposta di sospendere momentaneamente la seduta.

Approvata all'unanimità

Il Consiglio sospende la seduta. Sono le ore 19.30

Il Consiglio riprende la seduta. Sono le ore 19.45

Interviene:

Marzia Cattini - capogruppo PD

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.: il Dirigente del 2° Settore, in ordine alla regolarità tecnica;

Si dà atto che al punto 4) ODG sono entrati i consiglieri Marco Menozzi, Gianluca Nicolini e Andrea Nanetti; il numero dei presenti è salito a n.16.

Si dà atto che al punto 7) ODG è entrato il consigliere Giorgia Vergnani; il numero dei presenti è salito a n.17.

Si dà atto che al punto 9) ODG è entrato il consigliere Davide Folloni; il numero dei presenti è salito a n.18.

il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto emendamento del Sindaco:

Presenti e votanti	N. 18
Voti a favore	N. 18
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato *all'unanimità*, il suesposto emendamento proposto dal Sindaco.

DELIBERA

1 - Di autorizzare, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 e dell'art. 14, comma 32, del DL 78/2010, il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette ed indirette delle seguenti società
Iren spa

Agac infrastrutturepa
Piacenza infrastrutturepa
Facor srl
Lepida spa

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, la prima parte del dispositivo (punto 1) della proposta che è stata presentata in Consiglio:

Presenti e votanti	N. 18
Voti a favore	N. 13
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 5

Ferrari /UDC
Nanetti, Nicolini G., Nicolini M /PdL
Magnani /Lega Nord

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato *a maggioranza*, il suesteso punto 1) del dispositivo della proposta che è stata presentata in Consiglio

Per lo stesso punto 1) si mette in votazione l'immediata eseguibilità:

Presenti e votanti	N. 18
Voti a favore	N. 13
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 5

Ferrari /UDC
Nanetti, Nicolini G., Nicolini M /PdL
Magnani /Lega Nord

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato *a maggioranza*, l'immediata eseguibilità dell'atto.

2 - che per la società Centro studio e lavoro la Cremeria ed il Consorzio Azienda consorziale trasporti è necessario avviare una verifica con gli altri enti soci per individuare una strategia che vada a ridefinire la governance delle società, rimandando ad un successivo provvedimento di consiglio le modalità operative da adottarsi;

3 - che per la società Encor. srl è necessario procedere alla dismissione entro il 30 Settembre 2013;

4 - che per la società So.er. srl è necessario procedere alla cessione delle quote entro il 30 Settembre 2013

5 - che le procedure di evidenza pubblica da seguirsi per la vendita della società Encor srl e per la dismissione delle quote della società Soer srl saranno approvate con successivo provvedimento di competenza della Giunta comunale;

6 - di conferire mandato al Sindaco affinché provveda, in rappresentanza del Comune e nell'ambito dell'Assemblea di Encor s.r.l., a deliberare le modifiche allo statuto di Encor s.r.l. che si renderanno tecnicamente necessarie o comunque opportune al fine di poter successivamente procedere alla alienazione delle quote della società a terzi all'esito di procedura ad evidenza pubblica;

7 - che prima di partecipare alla Assemblea della Società, il Sindaco presenterà alla commissione competente il testo di Statuto modificato.

il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano la seconda parte del dispositivo (punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7) della proposta che è stata presentata in Consiglio:

Presenti e votanti	N. 18
Voti a favore	N. 18
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato *all'unanimità* i suesposti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del dispositivo della proposta che è stata presentata in Consiglio

Per gli stessi punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si mette in votazione l'immediata eseguibilità:

Presenti e votanti	N. 18
Voti a favore	N. 18
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato *all'unanimità* l'immediata eseguibilità dell'atto.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)